



## **UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE**

### **CENTRO STUDI GIURIDICI E SOCIALI “ALDO MARONGIU”**

#### **DDL di revisione costituzionale in tema di separazione della Magistratura in ordine dei giudici e ordine dei pubblici ministeri, di CSM e di istituzione di un’Alta corte disciplinare**

##### **L’art. 104 è sostituito dal seguente:**

La magistratura è autonoma e indipendente da ogni potere ed è costituita da due ordini, rispettivamente dei giudici e dei pubblici ministeri.  
I magistrati sono nominati in base a concorsi distinti per i due ordini.

##### **L’art. 105 è sostituito dal seguente:**

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal Presidente della Repubblica. Fanno altresì parte del Consiglio il Primo Presidente della Corte di Cassazione, un rappresentante dell’avvocatura, designato dagli ordini professionali, un rappresentante dell’università, designato dai professori ordinari in materie giuridiche, e un magistrato del pubblico ministero, designato dal Consiglio superiore del pubblico ministero. Gli altri componenti sono, per un terzo, eletti da tutti i magistrati giudicanti tra gli appartenenti alle varie categorie, per un terzo, eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio e, per un terzo, nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche, avvocati dopo 15 anni di esercizio e magistrati a riposo che abbiano svolto funzioni giudiziarie presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti.

Il Consiglio superiore del pubblico ministero è presieduto dal Presidente della Repubblica. Fanno altresì parte del Consiglio il Procuratore Generale della Corte di cassazione, un rappresentante dell’avvocatura, designato dagli ordini professionali, un rappresentante dell’università, designato dai professori ordinari in materie giuridiche, e un magistrato giudicante, designato dal Consiglio superiore della magistratura giudicante. Gli altri componenti sono, per un terzo, eletti da tutti i magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie, per un terzo, eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio e, per un terzo, nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche, avvocati dopo 15 anni di esercizio e magistrati a riposo che abbiano svolto funzioni giudiziarie presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti.

I Consigli eleggono un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri non di diritto dei Consigli durano in carica 6 anni e non sono rieleggibili. I componenti eletti dalle magistrature si rinnovano per metà ogni 3 anni. La nomina degli altri componenti decorre per ciascuno di essi dal giorno del giuramento.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né ricoprire cariche elettive, in questo ultimo caso anche per un periodo di 5 anni dalla cessazione dall’ufficio.



#### **Art. 105-bis:**

Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni dei magistrati giudicanti. Spettano al Consiglio superiore del pubblico ministero, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni i trasferimenti e le promozioni dei magistrati del pubblico ministero.

Il procuratore generale della Corte di cassazione è nominato dal Presidente della Repubblica tra i magistrati del pubblico ministero con funzioni direttive superiori, in una terna proposta dal Consiglio superiore del pubblico ministero. Esso è a capo degli uffici del pubblico ministero, dei quali vigila e coordina l'azione, vegliando a che essa sia conforme alla Costituzione ed alla legge ed assicuri l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, l'imparzialità ed il buon andamento degli uffici e l'obbligo di esercizio dell'azione penale. Riferisce alle Camere del buon andamento della magistratura.

#### **Art. 105-ter**

È istituita un'Alta Corte disciplinare con giurisdizione su tutti i provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati ordinari. La Corte giudica, in appello, i provvedimenti disciplinari riguardanti gli avvocati. La Corte è composta da sette membri: cinque designati dal Consiglio superiore della magistratura giudicante e due dal Consiglio superiore del pubblico ministero, scelti tra giudici costituzionali e delle alte magistrature a riposo. La composizione della Corte è integrata da due rappresentanti dell'avvocatura, designati dagli ordini professionali, quando giudica in grado di appello i provvedimenti disciplinari riguardanti gli avvocati.

Tutti i componenti dell'Alta Corte sono nominati per 6 anni e non sono rieleggibili. La loro nomina decorre per ciascuno di essi dal giorno del giuramento.

#### **L'art. 106 è sostituito dal seguente:**

Le nomine dei magistrati hanno luogo in base a concorso seguito da tirocinio.

La legge sull'ordinamento giudiziario prevede che siano banditi concorsi riservati a candidati forniti di specifici titoli scientifici e professionali e può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni riservate a giudici singoli o a pubblici ministeri.

Su designazione dei rispettivi Consigli possono essere nominati agli uffici giudicanti e requirenti della Corte di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.